

Repertorio n. 44704 Raccolta n. 17874
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di marzo.
In Firenze, nel mio studio, via Carducci 16.

8 marzo 2016

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i signori:

CASATI GAIA, nata a Firenze il 4 dicembre 1961 residente a Firenze, via di piazza Calda 10, maestra di tennis (C.F. CST GAI 61T44 D612P);

CASATI GIULIA, nata a Firenze il 2 luglio 1979, residente a Vicchio, frazione Piazzano 36, libero professionista (C.F. CST GLI 79L42 D612O);

MALTAGLIATI VALENTINA, nata a Firenze il 10 febbraio 1974 ed ivi residente in via Vincenzo Gioberti 62, dipendente (C.F. MLT VNT 74B50 D612Y);

BARTOLINI BARBARA, nata a Firenze il 28 ottobre 1967, residente a Sesto Fiorentino, via F. Busoni n. 2 int.12, libero professionista (C.F. BRT BBR 67R68 D612Y);

PECORI ALBERTO, nato a Firenze l'8 ottobre 1957 e ivi residente in Piazza Desiderio n. 9, libero professionista (C.F. PCR LRT 57R08 D612S).

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i signori Casati Gaia, Casati Giulia, Maltagliati Valentina, Bartolini Barbara e Pecori Alberto una associazione sportiva dilettantistica denominata "TENNIS IN ROSA Associazione Sportiva Dilettantistica".


2) La società ha sede in Firenze, viale Matteotti 25 con facoltà di istituire sedi secondarie e succursali anche altrove e di sopprimerle.

3) L'Associazione:

1. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
2. svolge esclusivamente le attività indicate nel successivo art. 4 e tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie;
3. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

4. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

5. esclude la temporaneità della partecipazione alla vita



associativa;

6. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Scopo dell'Associazione è di promuovere l'intesa e la collaborazione per un comune progetto tra donne, famiglie, enti e professionisti, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con un trascorso clinico di cancro al seno ed agevolarne il recupero fisico ed emotivo tramite l'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina del tennis. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In via esplicativa, ma non esaustiva, l'Associazione promuove:

1. tutte le attività finalizzate alla promozione e lo sviluppo di una cultura comune volta al recupero psicofisico e alla socializzazione, attraverso:

a. attività motorie e sportive dilettantistiche in genere a scopo ludico ricreativo nelle patologie della mammella.

b. attività di confronto, formazione e supporto alle donne operate al seno, per riprendere forma fisica e serenità mentale;

c. attività di organizzazione eventi e manifestazioni sportive

2. iniziative sociali per il recupero psicofisico e la socializzazione in particolare attraverso il tennis;

3. attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nelle attività sportive, in particolare nel settore del tennis;

4. lo studio, la ricerca, la formazione e l'informazione, in particolare nell'ambito del tennis svolto dalle donne operate al seno;

5. tutte le altre attività ritenute utili per il raggiungimento del fine associativo.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Tutta l'attività dell'Associazione deve essere ispirata all'esigenza di valorizzare il percorso di avvicinamento allo sport per favorire il ripristino psicofisico delle donne operate al seno. Per quanto attiene l'attività svolta in qualità di Associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle

direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme, allo Statuto e alle direttive della Federazione Italiana o dell'Ente di promozione sportiva e dei suoi organi cui si affilia. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

4) L'associazione sarà retta, oltre che dal presente atto, dallo statuto sociale che si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me datane ai comparenti.

5) A comporre il primo Consiglio direttivo vengono nominati Casati Gaia, Presidente, Casati Giulia, Vicepresidente, Maltagliati Valentina, Bartolini Barbara e Pecori Alberto, consiglieri, i quali accettano la carica dichiarando non sussistere nei loro confronti cause di incompatibilità o decadenza. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le competenti autorità sportive.

6) Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, valgono le disposizioni di legge in materia ed in particolare il Titolo II Capo III, art. 36 e seguenti c.c.

7) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su cinque pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli, del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiaratolo conforme alla loro volontà lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove e minuti quindici.

F.to Casati Gaia - Casati Giulia - Valentina Maltagliati -
Barbara Bartolini - Alberto Pecori

F.to Simone Ghinassi Notaio

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita una Associazione apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata "TENNIS IN ROSA Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in Firenze. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". L'Associazione configurandosi sia come Onlus che come Associazione sportiva dilettantistica assume pertanto la denominazione "Tennis in Rosa ASD" ONLUS. Per questa finalità sportiva il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione:

1. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
2. svolge esclusivamente le attività indicate nel successivo art. 4 e tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie;
3. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
4. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
5. esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
6. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

Scopi

Scopo dell'Associazione è di promuovere l'intesa e la collaborazione per un comune progetto tra donne, famiglie, enti e



professionisti, al fine di migliorare le condizioni di vita delle persone con un trascorso clinico di cancro al seno ed agevolarne il recupero fisico ed emotivo tramite l'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina del tennis. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In via esplicativa, ma non esaustiva, l'Associazione promuove:

1. tutte le attività finalizzate alla promozione e lo sviluppo di una cultura comune volta al recupero psicofisico e alla socializzazione, attraverso:

a. attività motorie e sportive dilettantistiche in genere a scopo ludico ricreativo nelle patologie della mammella.

b. attività di confronto, formazione e supporto alle donne operate al seno, per riprendere forma fisica e serenità mentale;

c. attività di organizzazione eventi e manifestazioni sportive
2. iniziative sociali per il recupero psicofisico e la socializzazione in particolare attraverso il tennis;

3. attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento, nelle attività sportive, in particolare nel settore del tennis;

4. lo studio, la ricerca, la formazione e l'informazione, in particolare nell'ambito del tennis svolto dalle donne operate al seno;

5. tutte le altre attività ritenute utili per il raggiungimento del fine associativo.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. Tutta l'attività dell'Associazione deve essere ispirata all'esigenza di valorizzare il percorso di avvicinamento allo sport per favorire il ripristino psicofisico delle donne operate al seno. Per quanto attiene l'attività svolta in qualità di Associazione sportiva dilettantistica, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme, allo Statuto e alle direttive della Federazione Italiana o dell'Ente di promozione sportiva e dei suoi organi cui si affilia. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

Art. 5

Soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
2. per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di espulsione;
4. per ritardato pagamento delle quote sociali e d'iscrizione per oltre un anno;
5. per morte.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti; (facoltativo);
5. il Comitato Scientifico; (facoltativo);

Tutte le cariche sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori in regola con il versamento delle quote associative. Tutti i soci hanno diritto di voto. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Per i soci non persone fisiche il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale protempore in carica al momento della votazione.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, con le formalità di quella ordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure che ne venga fatta richiesta, corredata dall'ordine del giorno, da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, o altro mezzo idoneo, anche mediante modalità informatiche, (es: posta elettronica con richiesta di lettura, fax, ecc.) nonché per affissione nella Sede Sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della As-

stranieri che condividono le finalità e i principi dell'Associazione.

L'ammissione dei soci è libera. La domanda di ammissione per i Soci ordinari e sostenitori dovrà essere presentata per l'accettazione al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Sono componenti dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

1. i Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
2. i Soci ordinari. Possono essere Soci ordinari le persone fisiche, che aderiscano alle finalità dell'Associazione, nonché le persone fisiche che facciano parte di famiglie, enti, o professioni interessate;
3. i Soci sostenitori. Sono Soci sostenitori le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private ed i Soci ordinari che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Associazione.

Il numero dei Soci ordinari e sostenitori è illimitato. Tutti i soci hanno diritto di voto e pagano la quota annuale, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo; L'ammontare della quota annuale è stabilita di anno in anno dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Le attività svolte dai Soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali possono essere svolte anche a titolo di volontariato e gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

Doveri dei Soci

E' dovere di ogni socio provvedere al pagamento della quota annuale, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. I Soci potranno svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7

Perdita della qualifica di Socio

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11, eletti dall'Assemblea fra i Soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche sociali in altre società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno su convocazione dello stesso Presidente, mediante avviso scritto, portato a conoscenza del consiglio tramite affissione presso la sede dell'associazione. consegna di raccomandata a mano, raccomandata postale, posta elettronica, sms, o fax, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica (sms) o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce straordinariamente anche su richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata al Presidente a firma di almeno due membri del Consiglio di Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può pronunciare la decadenza dei suoi membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

I membri del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare sono sostituiti da altri Soci scelti fra i Soci fondatori o fra i Soci ordinari e sostenitori indicati per cooptazione all'unanimità dai membri restanti, o, diversamente, sono eletti da un'Assemblea ordinaria appositamente convocata, o, al più tardi, dall'Assemblea ordinaria dell'anno successivo alla cessazione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del quinquennio dell'intero Consiglio.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice; le votazioni sono palesi tranne che per le cariche nel Consiglio Direttivo e per le questioni personali, nei quali casi sono segrete. E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altra società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata.

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
2. redigere il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
3. dare esecuzione alle delibere assembleari;
4. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
5. deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
6. fissare la quota associativa dovuta dai Soci fondatori, ordinari e sostenitori;
7. predisporre il rendiconto consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
8. deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
9. deliberare i provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
10. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci;
11. provvedere all'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
12. deliberare il regolamento dell'Associazione;
13. deliberare la costituzione, ed il loro eventuale scioglimento, di nuove Sezioni fissando le norme del loro funzionamento.

Art. 11

Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
2. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni;
3. in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni;
4. esercita tutte le altre attribuzioni (ordinaria amministrazione) che gli sono deferite a norma di legge e che comunque interessino l'Associazione.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di questi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, nominati ogni quinquennio dall'Assemblea: un professionista, che può essere estraneo all'Associazione, qualificato per la sua funzione e iscritto all'Albo dei Revisori Legali, che può essere retribuito; altri 2 membri (verranno) scelti fra i Soci. Il Professionista ricoprirà la carica di Presidente del Collegio. I membri del Collegio che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare sono sostituiti con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

1. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto associativo;
2. accertare la regolarità delle scritture contabili e la loro rispondenza ai fatti della gestione;
3. esaminare la corrispondenza del rendiconto dell'anno decorso e del conto preventivo di quello in corso alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione del Presidente del Consiglio, come per i membri del Consiglio stesso.

Art. 13

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tra docenti universitari e cultori delle discipline interessate allo scopo dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede dell'Associazione ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

Art. 14

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative, elargizioni, sovvenzioni;
2. dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
3. da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
4. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

5. da iniziative promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Art. 15

Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 16

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 17

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad Enti o Associazioni ONLUS operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 18

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 19

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

F.to Casati Gaia - Giulia Casati - Valentina Maltagliati -
Barbara Bartolini - Alberto Pecori

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, autografo delle firme
presenti, sottoscritto il 4 2016 e si rilascia
CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE
Firenze, il 11 MAR 2016

Simone Ghinassi, Notaio

